



**Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - DPA**

**Servizio "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale - Competitività Territoriale"- DPA 005**  
**Ufficio "Politiche per la Sicurezza e della Polizia Locale"**

**GIUNTA REGIONALE**

Seduta in data **- 9 SET. 2019** Deliberazione N. **524**

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Dott. Marco MARSILIO** con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

**OGGETTO**

**MODIFICA AL TESTO DEL COMMA 5, ART 4 RUBRICATO "PREVENZIONE E ELIMINAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, ANCHE POTENZIALE", DELL'ALLEGATO A DENOMINATO "MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO" DELLA DGR N. 85 DELL'1 FEBBRAIO 2019: "L.R. 42/2013 ART. 10 (PRINCIPI ORGANIZZATIVI) - APPROVAZIONE MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO"**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTI:**

- la Legge 7 marzo 1986, n. 65, recante "Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Locale";
- la L.R. 2 agosto 1997, n. 83, "Ordinamento della Polizia Locale";
- la L.R. 20 novembre 2013, n. 42, recante "Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012" (BURA ord. n. 43 del 27/11/2013) e s.m.i.;
- il disposto dall'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

L'Estensore **Natalia Belloni** (firma)  
 Il Responsabile dell'Ufficio **Natalia Belloni** (firma)  
 Il Dirigente del Servizio **Dott. Giuseppe Di Fabrizio** (firma)  
 Il Direttore Regionale **Dott.ssa Emanuela Grimaldi** (firma)  
 Il Componente la Giunta **Fioretti Piero** (firma)  
 Il Presidente della Giunta (firma)  
 Il Segretario della Giunta (firma)

Approvato e sottoscritto:

Giunta Regionale d'Abruzzo

**RICHIAMATA** la DGR N. 85 dell'1 febbraio 2019: *“L.R. 42/2013 ART. 10 (PRINCIPI ORGANIZZATIVI) – APPROVAZIONE MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO”*

**VISTO** il testo vigente del comma 5 dell'art 4 rubricato “Prevenzione e eliminazione del conflitto di interessi, anche potenziale”, dell'Allegato A denominato “Modelli operativi e organizzativi delle Polizie Locali operanti nella Regione Abruzzo”:

*“Alla nomina del comandante si perviene tramite procedura selettiva specificamente bandita dall'amministrazione e il suo eventuale cambio di incarico non può essere motivato dalle normali dinamiche di rotazione del personale. Nondimeno, in caso di eventuale avvicendamento, al ruolo di comandante non può essere preposto chi ha svolto incarichi incompatibili come meglio definiti nel precedente comma 1.”*

**CONSIDERATO** che sono pervenute richieste di chiarimenti, ovvero maggior specificazione in merito alle dinamiche di rotazione del personale che potrebbero interessare la figura del Comandante, al fine di migliorare la comprensibilità della disposizione si formula la seguente proposta di modifica di sostituire il testo del comma 5 dell'art 4 rubricato “Prevenzione e eliminazione del conflitto di interessi, anche potenziale”, dell'Allegato A denominato “Modelli operativi e organizzativi delle Polizie Locali operanti nella Regione Abruzzo” della Delibera di Giunta Regionale n. 85 dell'1 febbraio 2019 con il seguente testo:

*“Al conferimento dell'incarico del Comandante si perviene tramite procedura selettiva anche a tempo determinato specificamente bandita dall'amministrazione. Il passaggio ad altro incarico del dipendente può essere motivato dalle dinamiche di rotazione del personale introdotte dalla specifica normativa in materia di prevenzione della corruzione. In caso di rotazione, dovendo comunque assicurare, nella individuazione del soggetto preposto al ruolo di Comandante, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 art 5 l.r. 42/2013 di riferimento, è necessario procedere a verifica che all'interno dell'ente esista una figura, inquadrata nella categoria necessaria a ricoprire il posto in questione, in possesso degli specifici requisiti per ricoprire il ruolo di Comandante, divenire organico alla polizia locale e assolvere le specifiche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di agente di pubblica sicurezza. In caso che la verifica anzidetta dia esito negativo, si procede al conferimento dell'incarico di Comandante tramite procedura selettiva anche a tempo determinato specificamente bandita dall'amministrazione a norma di legge.*

*In caso di avvicendamento, al ruolo di Comandante non può essere preposto chi ha svolto, nell'ultimo triennio, incarichi incompatibili, come meglio definiti nel precedente comma 1, o che abbia ancora pendenti atti e provvedimenti in conflitto di interesse in ragione dell'attività precedentemente svolta presso la medesima amministrazione che conferisce l'incarico.”*

**RITENUTO:**

- utile ed opportuno riapprovare il documento denominato “Modelli operativi e organizzativi delle Polizie Locali operanti nella Regione Abruzzo”, che costituisce l'Allegato A alla presente DGR di cui ne costituisce parte integrante, rimodulato con la modifica di cui sopra;
- di affidare, per competenza, al Servizio “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale - Competitività Territoriale” - DPA 005, la gestione degli atti successivi;

**ATTESTATO** che:

- il presente provvedimento ha natura meramente programmatica e che non determina obbligazioni giuridiche per l'Amministrazione regionale suscettibili di generare oneri diretti a carico del bilancio regionale;

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale - Competitività Territoriale” - DPA 005 e il Direttore regionale hanno espresso parere favorevole sulla regolarità amministrativa e la legittimità del presente provvedimento, apponendo la propria firma sul retro dello stesso;

**CON VOTI UNANIMI** espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

per quanto riferito in premessa,

**DI APPROVARE**, la modifica al testo del comma 5, art 4 rubricato “prevenzione e eliminazione del conflitto di interessi, anche potenziale”, dell'Allegato A denominato “MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO” della DGR n. 85 dell'1 febbraio 2019: *“L.R. 42/2013 ART. 10 (PRINCIPI ORGANIZZATIVI) – APPROVAZIONE MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO”* come riportato in narrativa

**DI APPROVARE**, l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intitolato “Modelli operativi e organizzativi delle Polizie Locali operanti nella Regione Abruzzo” rimodulato come sopra;

**DI AFFIDARE**, per competenza, al Servizio “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale - Competitività Territoriale”- DPA 005, la gestione degli atti successivi;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha natura meramente programmatica e che non determina obbligazioni giuridiche per l'Amministrazione regionale suscettibili di generare oneri diretti a carico del bilancio regionale;


**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo Allegato A, sul portale istituzionale nei modi previsti dalla normativa vigente.

## ALLEGATO "A"

### MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO

#### 1. MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DELL'ENTE

1. Quella di polizia locale è funzione fondamentale dell'Ente Locale da assicurarsi anche attraverso adeguate forme di gestione associata.
  2. Nell'ambito della conformazione generale dell'Ente Locale la polizia locale, comunque organizzata, è sempre una unità organizzativa autonoma e indipendente dalle altre dell'ente e, pertanto, non può mai divenire struttura intermedia nell'ambito di un più ampio settore organizzativo, né essere posta alle dipendenze del responsabile di un settore diverso, o del segretario comunale/provinciale.
  3. Come per legge, al fine di assicurare in maniera continuativa, efficiente ed efficace lo svolgimento delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio di competenza, gli Enti Locali singoli o associati istituiscono il Corpo o il Servizio di polizia locale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture specificamente dedicate.
- Fermo restando l'autonomia organizzativa di ogni singolo ente con riferimento a tutta la restante parte dell'apparato amministrativo, nella sottostante figura è riportata la collocazione che deve necessariamente assumere la struttura di polizia locale nell'ambito dell'organigramma generale.



## ALLEGATO "A"

### MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO

5. La struttura di polizia locale è sempre contrassegnata dalla sua qualificazione giuridica di "CORPO" o "SERVIZIO" e mai di "settore", "area", "ufficio", ecc., come lo Statuto e/o il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente potrebbero invece prevedere per la genericità degli uffici.


#### 2. MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO DEL CORPO O SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

1. Il modello organizzativo interno della polizia locale è sempre gerarchico funzionale di tipo piramidale.
2. Se le sue dimensioni organizzative lo consentono deve prevedere la presenza di più unità specializzate per materia e per territorio in proporzione al numero di operatori e alla correlata complessità gestionale.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Il "vicecomandante" se ed in quanto previsto, è sempre preposto al coordinamento e controllo di una struttura interna del Corpo o Servizio di polizia locale. Egli è vicario del comandante e lo sostituisce nella ordinaria amministrazione solo in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, svolgendo le relative funzioni.


4. Nella sottostante figura è riportata una architettura tipo della struttura di polizia locale all'interno dell'Ente locale.



## ALLEGATO "A"

### MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO

5. A ciascuna struttura interna è attribuita un'area di competenza specializzata per materia, la cui responsabilità è affidata preferibilmente ad un addetto di polizia locale appartenente al ruolo "commissari" o al ruolo "sovrintendenti e ispettori".
6. Quando la dotazione organica dell'ente prevede un numero di addetti di polizia locale non inferiore a quindici unità, è sempre preferibile individuare con provvedimento formale la figura vicaria del vicecomandante, in assenza di categorie D anche tra il più alto in grado dei dipendenti di categoria C.
7. I presenti modelli organizzativi sono proposti in rapporto al numero effettivo di operatori di polizia locale di cui l'ente può concretamente disporre in via continuativa (altri elementi di valutazione sono poi il numero di abitanti e l'ubicazione territoriale e/o la complessità organizzativa).
8. Se le dimensioni della dotazione organica della struttura lo consentono, e se sussistono particolari esigenze di collegamento o di vicinanza alla popolazione, si dovrà altresì adottare il seguente schema di suddivisione territoriale degli uffici di polizia locale:



## ALLEGATO "A"

### MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO

#### 3. DOTAZIONE ORGANICA

1. Alla luce della infungibilità e specialità del profilo professionale degli appartenenti alla polizia locale, è doveroso che le amministrazioni mantengano la dotazione organica effettiva in servizio, nella misura minima di almeno un operatore effettivo ogni settecento "*abitanti equivalenti*" e, comunque, mai inferiore a uno.
2. La locuzione "*abitanti equivalenti*" sta a significare che nel calcolo si dovrà considerare, oltre ai residenti anagrafici, anche la popolazione temporanea e fluttuante, nonché la presenza di nodi stradali critici, l'andamento medio dei flussi di traffico, la presenza scolastica e universitaria, la vocazione turistica del territorio, il tipo e quantità degli insediamenti produttivi e commerciali.
3. Nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale di cui dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le amministrazioni locali fermo restando la loro autonomia organizzativa sono impegnate a dare preferenza alle assunzioni di polizia locale al fine di garantire il rispetto del suddetto parametro.
4. Laddove un addetto dovesse risultare permanentemente non idoneo allo svolgimento delle funzioni di polizia locale, l'amministrazione provvederà al suo ricollocamento d'ufficio presso la struttura amministrativa dell'ente, disponendone appena possibile la sostituzione.
5. A capo della struttura di polizia locale è sempre preposto un dipendente di profilo apicale specificamente assunto per ricoprire l'incarico di comandante. Egli svolge la relativa funzione in via esclusiva e indipendente rispetto a ogni altra figura e organo dell'ente ed è sottoposto solo ed esclusivamente all'indirizzo politico amministrativo del Sindaco/Presidente della provincia o dell'assessore eventualmente delegato. In nessun caso potranno essere conferiti incarichi, anche temporanei, a soggetti estranei alla Polizia locale.
6. Il dipendente comunque preposto a ricoprire, anche temporaneamente, il ruolo di comandante è tenuto a indossare la divisa e a svolgere le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di polizia amministrativa, dismettendo ogni altro incarico incompatibile per conflitto di interessi.
7. Nei bandi per l'assunzione, a qualunque titolo, anche per mobilità esterna, di agenti di polizia locale di categoria C, gli enti sono tenuti a prevedere il possesso di requisiti

## ALLEGATO "A"

### MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO

minimi di efficienza fisica e operativa, in ragione delle funzioni di agente di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza che i dipendenti dovranno poi assolvere. Tali requisiti, da prevedersi nei bandi a pena di esclusione, saranno accertati a mezzo di specifiche prove psico-fisiche e funzionali di tipo sportivo, di guida e attitudinali in genere. Nondimeno, l'accesso nella polizia locale è consentito solo nei confronti di coloro che abbiano la capacità di portare armi.

8. Le prove di cui al precedente comma 7, dovranno in ogni caso svolgersi nel rispetto del principio di "*pari opportunità*", evitando ogni discriminazione basata sul genere dei candidati. Per tale motivo le verifiche saranno differenziate e adeguate per ciascun sesso a mezzo di esami proporzionati e omogenei, tenendo a riferimento, per analogia, quelli già previsti dallo Stato per le assunzioni dei propri agenti della forza pubblica.

#### 4. PREVENZIONE E ELIMINAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, ANCHE POTENZIALE

1. Genera in maniera specifica conflitto di interessi e ne è pertanto vietata l'attività da parte degli appartenenti alla polizia locale, la gestione del SUAP (Sportello unico attività produttive), delle fiere e dei mercati, dell'ufficio urbanistica e edilizia, dei servizi demografici, di stato civile e elettorali, dei servizi culturali, dei servizi sociali e socio-assistenziali, del servizio casa, del servizio di notificazione atti, del servizio lavori pubblici e qualunque altro servizio di rilascio di autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati e di qualunque natura.
2. A norma dell'articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990, con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1, agli appartenenti alla polizia locale è vietato anche solo rilasciare pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali.
3. In nessun caso gli operatori di polizia locale dovranno essere impiegati in attività estranee ai compiti istituzionali e alle funzioni della polizia locale, così come stabilite agli articoli 3 e 5 della legge quadro di ordinamento 7 marzo 1986, n. 65, o che vadano a svolgere mansioni capaci di generare conflitto di interesse, anche potenziale.
4. Il comando deve altresì adottare adeguate forme di rotazione del personale tra le varie specializzazioni interne per materia e per territorio, al fine di assicurare la massima diffusione delle competenze e delle professionalità, nonché l'erogazione dei relativi servizi con la maggiore continuità possibile.

## ALLEGATO "A"

### MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO

5. Al conferimento dell'incarico del Comandante si perviene tramite procedura selettiva anche a tempo determinato specificamente bandita dall'amministrazione. Il passaggio ad altro incarico del dipendente può essere motivato dalle dinamiche di rotazione del personale introdotte dalla specifica normativa in materia di prevenzione della corruzione. In caso di rotazione, dovendo comunque assicurare, nella individuazione del soggetto preposto al ruolo di Comandante, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 art 5 l.r. 42/2013 di riferimento, è necessario procedere a verifica che all'interno dell'ente esista una figura, inquadrata nella categoria necessaria a ricoprire il posto in questione, in possesso degli specifici requisiti per ricoprire il ruolo di Comandante, divenire organico alla polizia locale e assolvere le specifiche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di agente di pubblica sicurezza. In caso che la verifica anzidetta dia esito negativo, si procede al conferimento dell'incarico di Comandante tramite procedura selettiva anche a tempo determinato specificamente bandita dall'amministrazione a norma di legge.

In caso di avvicendamento, al ruolo di Comandante non può essere preposto chi ha svolto, nell'ultimo triennio, incarichi incompatibili, come meglio definiti nel precedente comma 1, o che abbia ancora pendenti atti e provvedimenti in conflitto di interesse in ragione dell'attività precedentemente svolta presso la medesima amministrazione che conferisce l'incarico.

Giunta Regionale d'Abruzzo

6. Al fine di assicurare alla polizia locale sempre la necessaria autonomia e indipendenza professionale nonché l'indispensabile affrancamento da ogni possibile influenza, gli organismi di valutazione quando interessati all'esame di tali dipendenti svolgono le loro funzioni senza la partecipazione di soggetti interni all'amministrazione, ivi compreso il segretario dell'Ente, o di tutti coloro che ne abbiano fatto parte nei cinque anni precedenti.

#### 5. STRUTTURE DI POLIZIA LOCALE

1. A norma dell'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 42 del 2013, la polizia locale deve essere dotata di mezzi e di strutture specificamente dedicate.
2. Il servizio di polizia locale dovrà sempre essere dotato di idonee strumentazioni, veicoli e altri mezzi, per assicurare piena capacità di intervento e, in particolare, per espletare i servizi istituzionali con i migliori supporti che l'evoluzione tecnologica può offrire.



## ALLEGATO "A"

### MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO

3. In particolare, per quanto attiene i veicoli a motore, le amministrazioni devono in ogni caso immatricolare gli stessi con la speciale targa "polizia locale" e ottenere sulla carta di circolazione la relativa annotazione "veicolo a uso esclusivo di polizia locale" e/o "veicolo a uso esclusivo di polizia stradale". È fatto divieto a chiunque non appartenente alla polizia locale di utilizzare i veicoli di polizia locale, ovvero anche agli stessi operatori di polizia locale di utilizzare i medesimi veicoli per fini non tassativamente istituzionali di polizia locale.
4. Le amministrazioni devono dotare il servizio di polizia locale di locali e uffici conformi al regolamento sulle sedi di polizia approvato con decreto del Ministero dell'Interno 14 giugno 1999, n. 450, pubblicato in Gazzetta ufficiale 2 dicembre 1999, n. 283.
5. Nondimeno le amministrazioni dovranno prevedere idonei sistemi informatici statistici di monitoraggio delle attività svolte.

Giunta Regionale  
Abruzzo

#### 6. TUTELA DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI DI POLIZIA LOCALE

1. Gli operatori di polizia locale dovranno essere sottoposti a specifiche e mirate visite mediche e accertamenti, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con una frequenza utile a garantire la piena idoneità all'efficace svolgimento delle funzioni pubbliche di polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza, a tutela e degli operatori stessi e della intera organizzazione.
2. Nondimeno essi dovranno essere dotati di ulteriori e idonee misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
3. Le attività operative sul territorio che implicano lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza sono svolte da pattuglie composte da non meno di due unità.

#### 7. OTTIMIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

## ALLEGATO "A"

### MODELLI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI DELLE POLIZIE LOCALI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO

1. Gli enti locali devono tendere a una progressiva ottimizzazione della funzione di polizia locale, anche attraverso adeguate forme associative finalizzate a realizzare efficaci e efficienti modalità di copertura dei territori.
2. Le forme associative dovrebbero avere lo scopo di realizzare strutture di polizia locale di almeno dieci unità, per:
  - a) la costituzione di un ufficio comune di polizia locale per la gestione coordinata delle relative funzioni, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse assegnate (umane, finanziarie e strumentali);
  - b) il presidio omogeneo ed organico di un'area territoriale omogenea, ampia e complessa, attraverso l'esercizio dell'attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti, per una migliore tutela della popolazione di riferimento nell'ambito del bacino;
  - c) politiche comuni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza;
  - d) omogeneità di comportamenti, procedure amministrative e modelli operativi finalizzati al miglioramento e all'efficientamento del servizio all'interno di ambiti territoriali sostanzialmente affini;
  - e) economie di scala, dovute all'accentramento razionalizzato ed ottimizzato di procedure e processi produttivi (es. uffici di gestione dei procedimenti amministrativi, unificazione delle procedure di concorso per il reperimento delle risorse umane e di gara per l'approvvigionamento su larga scala di risorse strumentali, beni ed attrezzature, supporto attività legale per i contenziosi amministrativi e civili scaturiti dall'attività di polizia locale [sanzioni, ordinanze ingiunzioni], eccetera);
  - f) forme sinergiche di servizio per la gestione unificata della centrale radio operativa, del centralino telefonico per la risposta alle emergenze; nonché degli uffici verbali, sanzioni accessorie, ruoli esattoriali, infortunistica stradale; polizia urbanistica e edilizia; tutela dell'ambiente e del territorio dall'inquinamento; contenzioso (giudice di pace, tribunale, eccetera).